



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 2021 R.G., promossa da
(avv.)

ricorrente

contro

(avv. LUCIANO ALESSANDRO)
(avv. LUCIANO ALESSANDRO)

convenuto

OGGETTO: retribuzione, lavoro subordinato.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

**La ricorrente, già moglie del convenuto, ha convenuto in giudizio, con ricorso in
riassunzione presso questo Tribunale, l'ex marito e
C. per l'accertamento della sussistenza di ben due rapporti di lavoro subordinato (qualifica
quadro ex CCNL Terziario e Commercio) con ciascuna delle convenute in un lasso temporale**



sovrapponibile per la quasi totalità, con conseguente richiesta di corresponsione di differenze retributive, oltre al risarcimento dei danni per mancata fruizione del riposo settimanale.

Si costituivano le parti convenute insistendo per il rigetto di tutte le domande alla luce della dedotta sporadica attività collaborativa della ricorrente svolta nell'ambito delle attività commerciali gestite dal ,ma pur sempre nell'ambito dei rapporti di convivenza /coniugio in essere tra le parti nel periodo di causa e quindi a titolo gratuito.

Dopo il rigetto dell'istanza cautelare ex art 423 cpc proposta dalla ricorrente (in atti) e' stata disposta la trattazione scritta della causa ritenuta di natura documentale.

I procuratori hanno depositato note scritte.

Quanto alla trattazione scritta si rileva che la stessa è stata legittimamente disposta in quanto comunicata più di trenta giorni prima della data fissata per l'udienza . Nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione orale entro 5 gg.dalla comunicazione del provvedimento (vedi art.221 comma 4 legge 17.7.2020 n 77 di conversione del cd.decreto legge rilancio, disposizione prorogata fino al 31.12.2022).

Nell'impalcatura della legge a parte i limiti anzidetti, in definitiva l'opportunità di trattare la singola fase del procedimento in forma orale o scritta è rimessa alla prudente valutazione del giudice, mentre per quanto riguarda la dicitura contenuta nella terz'ultima riga dell'ord. si scioglimento di riserva dell'udienza del 27.5.22 trattasi di un evidente refuso che va espunto.

Quanto agli altri rilievi procedurali eccepiti dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta si osserva che è principio fondante il processo del lavoro quello per cui "il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni unitamente all'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione" (art.414 c.p.c) e "nella memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda ,proporre tutte le difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente ,a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare"(art.416 cpc).



Il processo del lavoro è quindi basato su un rigido regime decadenziale nell'allegazione dei fatti di causa e delle difese nonché offerta della documentazione probatoria a carico di entrambe le parti.

Il ricorrente il giorno prima dell'udienza di comparizione parti del 27.5.22 ha invece depositato una memoria non autorizzata con una sfilza di documenti allegati non prodotti in precedenza.

Il Giudice ne disponeva l'espunzione dal fascicolo processuale. Peraltro trattavasi per la maggior parte di documentazione pregressa al deposito del ricorso e per la quale è intervenuta decadenza ,di atti di parte relativi ad altri giudizi inammissibili in quanto con essi si vorrebbero introdurre surrettiziamente in questo giudizio fatti diversi che andavano dedotti col ricorso introduttivo, di verbali di altri procedimenti tra le parti che non si ritengono rilevanti nel presente giudizio.

Si rigetta pertanto l'istanza con cui si reitera la richiesta di detta produzione di cui è stata già disposta l'espunzione.

L'unico documento ammesso è il 601 ,trattasi di giurisprudenza sempre ammissibile.

Si osserva che la complessa vicenda dedotta in giudizio si articola nell'ambito di una relazione sentimentale tra e sfociata dapprima in un rapporto di convivenza presso l'abitazione del secondo(dal 14.2.16) e poi nel matrimonio del 23.12.2016 terminato con la separazione di fatto in data 18.7.18(v. ammissione ricorso p 6). L'asserito rapporto di lavoro sarebbe sorto e concluso nello stesso periodo di tempo.

Sul punto si rileva che con sentenza n. 20904 del 30 settembre 2020, la **Corte di Cassazione** ha ribadito un importante principio in merito alle presunzioni che riguardano le prestazioni di lavoro di un soggetto a favore del coniuge o, comunque, di altro soggetto coinvolto da legame di parentela.

Nel ricorso al **giudice di legittimità**, la parte ricorrente richiedeva di riformare la sentenza che non riconosceva la natura subordinata delle prestazioni intercorse a favore dell'impresa del coniuge, lamentando principalmente:

- la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova) e l'erronea attribuzione a carico della lavoratrice di dimostrare il carattere subordinato della prestazione;
- la violazione o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 2127 per cui si affermava che la pronuncia del giudice di seconda istanza rendeva lecita l'interposizione nelle posizioni di lavoro;



- la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c in relazione agli artt. 2594, 230-bis e 2094 c.c. dal momento che veniva negata la subordinazione e veniva, invece, configurata un'associazione in partecipazione o un'impresa familiare tra lavoratrice e coniuge. Ricostruzione incompatibile con quanto preteso dalla ricorrente;
- l'omesso esame circa la sussistenza del vincolo di subordinazione ritenuto presupposto fattuale, logico e giuridico alla base delle pretese di accoglimento.

La **Corte di Cassazione** non ha accolto il ricorso, accertava che i giudici di seconda istanza hanno operato una valutazione degli elementi di probatori, negando la sussistenza degli elementi che connotano la subordinazione, rilevando una presenza sporadica della ricorrente sul luogo del presunto lavoro.

Inoltre, nel rigettare le pretese della ricorrente, veniva rilevato che la Corte di Appello si fosse pronunciata coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale della **Suprema Corte**: "poiché, tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità."

Dall'elefantica produzione documentale sulla base della quale la ricorrente pretenderebbe dimostrato allo stato degli atti il rapporto di lavoro, nessun elemento emerge che costituisca il vincolo di subordinazione configurando piuttosto il comportamento della ricorrente a favore dell'impresa del coniuge nel rapporto di collaborazione familiare.

E' la stessa ricorrente che ritiene provata, e chiede la discussione allo stato degli atti, la subordinazione sulla base dell'enorme mole di mail, scritti e registrazioni vocali salvo poi contraddirsi e chiedere la prosecuzione della causa con prova per testi (note scritte).

Sul punto quanto alla richiesta di emissione di ordinanza ex art.423 cpc sulla base di presunte ammissioni del convenuto (doc 14-16) circa la sussistenza di due rapporti di lavoro, si rileva l'errore di fondo in cui cade la parte richiedente nel momento in cui pretende di basare la prova sulla mera interpretazione (resa peraltro in un momento drammatico della vicenda personale dei coniugi) dei rapporti inter partes data da un soggetto privo di qualsiasi cognizione giuridica().



Sul punto si rileva inoltre l'incompatibilità ontologica della vantata sussistenza di due rapporti di lavoro a tempo pieno con due aziende facenti capo alla stessa persona () nello stesso periodo di tempo.

Eppure si reitera ancora la domanda anche nelle conclusioni del ricorso seguendo il ragionamento atecnico ed aspècifico riportato nelle mail del (docc14-16 ric).

Appare giuridicamente evidente l'improponibilità/inammissibilità di detta domanda.

Dall'elefantica produzione attorea nessuna prova emerge circa la fondamentale e necessaria onerosità del rapporto. Nessun accordo sul punto risulta mai intervenuto e nessuna retribuzione,anche minima, risulta mai erogata .Semmai emerge la circostanza opposta e cioè che la moglie del collaborava alle attività commerciali del marito nell'adempimento di un dovere morale di riconoscenza verso il marito che manteneva lei ed i suoi animali(doc 43 ric) ,sempre nell'ambito del rapporto di convivenza /coniugio.

La descrizione di attività svolte dalla per conto dell'immobiliare e di " nulla prova circa la sussistenza di un potere direttivo e sanzionatorio del marito nei confronti della moglie,potere che non viene nemmeno descritto in narrativa e del quale non vi è nessuna offerta di prova nel capitolato attoreo. Quindi sul punto nulla è provato .

La farragginosa descrizione delle attività asseritamente svolte dalla ricorrente per conto dei convenuti nulla prova circa la sussistenza degli elementi fondamentali della subordinazione . A tal proposito di nessun rilievo sono le dedotte dimissioni della ricorrente dal precedente lavoro e l'impossibilità(contestata da controparte) di svolgere la precedente attività di fotografa , mancano elementi probatori rigorosi per superare la presunzione di gratuità della collaborazione svolta.

Il ricorso per ciò solo e cioè per la mancata offerta di prova rigorosa circa la sussistenza degli elementi fondanti il rapporto di lavoro subordinato ,va rigettato.

Spese secondo soccombenza .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,



così provvede:

rigetta il ricorso;

Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.500 per ciascuno dei convenuti per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.

Padova, 05/10/2022

il Giudice

Dott. Maurizio Pascali

